

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

n. 133

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 28 luglio al 3 agosto 2011)

INDICE

ASCIUTTI: sul danneggiamento di una diga sul fiume Tevere, in provincia di Arezzo (4-04341) (risp. MATTEOLI, <i>ministro delle infrastrutture e trasporti</i>)	Pag. 4269	DE ECCHER: sui documenti per i cittadini italiani nati in comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati (4-04842) (risp. DAVICO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	Pag. 4283
BENEDETTI VALENTINI: sul danneggiamento di una diga sul fiume Tevere, in provincia di Arezzo (4-04336) (risp. MATTEOLI, <i>ministro delle infrastrutture e trasporti</i>)	4270	FLUTTERO: su una gara di appalto per la gestione di apparecchiature elettroniche nella Regione Piemonte (4-02993) (risp. FAZIO, <i>ministro della salute</i>)	4284
BIANCONI: per la promozione del vaccino anti-HPV (4-04503) (risp. FAZIO, <i>ministro della salute</i>)	4273	GIAMBRONE: su interventi per la manutenzione stradale nel comune di Noto (4-03596) (risp. DAVICO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	4287
BORNACIN: sull'esposizione da parte dei Comuni della bandiera della pace (4-05315) (risp. DAVICO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	4277	LANNUTTI: sul contratto di sponsorizzazione per i lavori di restauro del Colosseo con una società privata (4-05673) (risp. GALAN, <i>ministro per i beni e le attività culturali</i>)	4289
BUTTI: sul regime fiscale per le palestre ginniche (4-04212) (risp. CESARIO, <i>sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze</i>)	4278	LEGNINI: sulla vicenda degli artisti del circo Embell Riva trattenuti in Siria (4-05448) (risp. CRAXI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	4297
CARDIELLO: sull'attività di sostegno scolastico ad una giovane della provincia di Salerno (4-03820) (risp. GELMINI, <i>ministro dell'istruzione, università e ricerca</i>)	4282	NEROZZI ed altri: su una nomina di un componente del Collegio di indirizzo e controllo dell'ARAN (4-05514) (risp. BRUNETTA, <i>ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione</i>)	4302

4 AGOSTO 2011

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 133

POLI BORTONE ed altri: sul riconoscimento di una federazione di produttori di vini (4-04844) (risp. ROMANO, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*) Pag. 4304

PORETTI, PERDUCA: sulla vicenda degli artisti del circo Embell Riva trattenuti in Siria (4-04553) (risp. CRAXI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) Pag. 4298

ASCIUTTI. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che il lago di Montedoglio, situato nel territorio della provincia di Arezzo al confine con l'Umbria, è un bacino artificiale progettato nei primi anni '70 e costruito a partire dal decennio successivo sbarrando il fiume Tevere con lo scopo di rifornire la rete idrica dei paesi circostanti, per l'irrigazione e per regolare il flusso del Tevere ed evitare le secche durante la stagione estiva;

considerato che nella notte dello scorso 29 dicembre 2010 il cedimento di una paratia della diga ha aperto una falla di 30 metri nel canale di sfioro provocando, nella fase di massimo sfogo, una fuoriuscita di acqua pari a 600 metri cubi al secondo;

tenuto conto che, grazie anche al tempestivo intervento delle forze di soccorso e della protezione civile, il disastroso evento ambientale non ha causato la perdita di vite umane, ha tuttavia provocato enormi danni sia per ciò che attiene alla sicurezza della popolazione dei comuni dell'intero comprensorio, sia per il tessuto economico della zona compromettendone seriamente il comparto agricolo;

considerato che sono già state aperte tre inchieste per l'ipotesi di reato colposo a carico di ignoti e per accertare le cause che hanno generato l'accaduto nonché le eventuali responsabilità;

tenuto conto che le tre inchieste sono state aperte dalla Procura di Arezzo, dal Ministero delle infrastrutture e trasporti attraverso la nomina di un proprio perito dell'Ufficio tecnico per le dighe di Perugia, e infine dallo stesso Ente irriguo umbro-toscano;

visto infine che in un recente incontro tenutosi presso la Regione Umbria i rappresentanti delle due Regioni coinvolte hanno predisposto una nota attraverso la quale richiedono l'intervento del Governo e dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti finalizzato all'immediato ripristino dell'invaso attraverso la riparazione della diga,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno intervenire con urgenza, per quanto di competenza, al ripristino delle condizioni necessarie alla messa in sicurezza del bacino idrico finalizzata sia a garantire l'incolumità della popolazione residente nei territori interessati dal disastro ambientale, sia a ripristinare quanto prima le condizioni utili al normale svolgimento delle attività produttive dell'area interessata;

se non ritengano doveroso produrre il più alto impegno quali massime autorità preposte al fine di scongiurare pericoli per il prossimo futuro a cui esporre le popolazioni;

quali siano gli intendimenti del Governo rispetto ai provvedimenti da adottare.

(4-04341)

(12 gennaio 2011)

BENEDETTI VALENTINI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

il crollo di un tratto del muro del canale di sfioro della diga di Montedoglio (Arezzo) ha cagionato ingentissimi danni ad estesi territori e popolazioni della bassa Toscana e dell'alta Umbria, avendo rischiato al contempo di dare luogo ad una tragedia, mentre per fortuna i primi gravi impatti sono stati fronteggiati encomiabilmente dalle Forze dell'ordine, Vigili del fuoco e associazioni del volontariato e della protezione civile;

opportunamente, a quanto si apprende, il Ministro in indirizzo ha disposto l'invio di ispettori per tutti i rigorosi accertamenti che l'evento esige, contemporaneamente alle indagini instaurate dalla magistratura e dalle istituzioni amministrative;

il cedimento ha riguardato una porzione di una grande struttura, oltre tutto di realizzazione recente, di cui comunque è fuori discussione l'importanza strategica ai fini della sicurezza idraulica della Valtiberina toscana e dell'alto Tevere umbro, dell'approvvigionamento idropotabile e di quello irriguo, per non parlare dei riflessi sul lago Trasimeno,

si chiede di sapere:

quali siano state, appena l'ispezione avrà fornito dati certi al riguardo, le cause specifiche del crollo del tratto di muro inerente alla diga di Montedoglio, che ha dato luogo al grave evento;

quali prime responsabilità tecniche, amministrative e politiche, a prescindere da quelle giuridiche all'esame della magistratura, il Governo ritenga di poter focalizzare;

quale sia la stima dei danni patiti dalle popolazioni interessate e quali procedure si intenda instaurare, con il concreto concorso delle Regioni Toscana e Umbria e dell'Ente irriguo umbro-toscano, per i dovuti risarcimenti;

quali misure si intenda promuovere affinché, con altrettanto concreto coinvolgimento delle Regioni, delle Province, degli enti locali tutti e dell'Ente irriguo, sia garantita la messa in sicurezza totale della struttura e ne siano in futuro attuati gestione e controllo trasparenti, rigorosi ed affidabili.

(4-04336)

(12 gennaio 2011)

RISPOSTA. (*) – Occorre premettere che le competenze del Ministero afferiscono all'istruttoria ed all'approvazione in linea tecnica dei progetti di dighe nonché alla vigilanza tecnica sui relativi lavori di costruzione e sul successivo esercizio, finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità. Non rientrano, invece, nelle competenze del Ministero gli aspetti riguardanti l'individuazione dei soggetti concessionari della risorsa idrica e, quindi, delle opere di sbarramento nonché i profili economici propri della gestione delle opere ovvero degli appalti e/o contratti per la realizzazione e/o manutenzione delle stesse.

La diga di Montedoglio sul fiume Tevere è ubicata nei comuni Pieve Santo Stefano, Anghiari e Sansepolcro della provincia di Arezzo. L'utilizzo prevalente è irriguo ed è gestita dall'Ente irriguo umbro-toscano, con sede in Arezzo, che è titolare di una concessione di derivazione settantennale a prevalente scopo irriguo (e parzialmente idropotabile) per 400 milioni di metri cubi annui dai bacini Tevere e Arno.

Le opere di sbarramento sono state realizzate, come stazione appaltante dall'Ente autonomo per la bonifica, irrigazione e la valorizzazione fondiaria delle province di Arezzo, Perugia, Siena e Temi, poi divenuto dal 1991 Ente irriguo umbro-toscano, su finanziamento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il collaudo tecnico ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959 (regolamento dighe) è tuttora in corso. Nel giugno 1989, infatti, hanno avuto inizio gli invasi sperimentali del serbatoio, per livelli idrici progressivi regolarmente autorizzati dal Servizio dighe del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sino alla quota di 390 metri sul livello del mare; nel marzo 2006 il Registro italiano dighe (subentrato al Servizio dighe) ha concesso l'autorizzazione al raggiungimento della quota 394,60 metri sul livello del mare (massima di regolazione) che è stata effettivamente raggiunta e superata di pochi centimetri (sfioro) il 27 dicembre 2010, mentre in precedenza la quota massima raggiunta nell'invaso è stata di 394,1 metri sul livello del mare il 6 maggio 2009.

Il raggiungimento della quota massima di regolazione è condizione espressamente prevista dal regolamento dighe (articolo 14), quale prova di carico, per poter procedere all'emissione del certificato di collaudo ai sensi della specifica normativa di settore; ciò di norma a seguito del mantenimento di detta quota idrica per un periodo congruo all'assestamento delle opere e dei livelli piezometrici nelle spalle dello sbarramento e nelle sponde del serbatoio per il controllo delle eventuali filtrazioni.

In merito all'incidente allo sfioratore di superficie, va ricordato che, a seguito di regolari comunicazioni preventive, il concessionario ha proceduto al riempimento del serbatoio portandolo allo sfioro in data 27 dicembre 2010.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Il giorno successivo, il 28 dicembre, alcuni tecnici del competente Ufficio tecnico per le dighe di Perugia della Direzione generale hanno effettuato una visita ispettiva, ai sensi del regolamento dighe, riscontrando un regolare comportamento delle opere, anche con il supporto della completa campagna di misurazioni strumentali avviata dal concessionario in occasione dello sfioro.

Il giorno 29 dicembre, alle ore 20,30 circa, si è manifestato il dissesto strutturale di parte dello sfioratore di superficie, consistito nel crollo di tre conci (alti circa 9 metri) per una lunghezza complessiva di circa 30 metri, che ha comportato il rilascio di una portata di circa 600 metri cubi al secondo di acqua.

Il concessionario ha diramato tempestivamente tutte le comunicazioni previste nel documento di protezione civile allegato al foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione dello sbarramento.

In conseguenza si sono attivate tutte le autorità di protezione civile con la partecipazione diretta dei tecnici dell'Ufficio tecnico per le dighe di Perugia.

Il giorno seguente, il 30 dicembre, i medesimi tecnici hanno effettuato un sopralluogo in sito riscontrando la stazionarietà del fenomeno instauratosi, senza aggravamenti.

Il rilascio incontrollato di acqua attraverso la breccia è cessato alle prime ore della mattina del 2 gennaio 2011 ed il concessionario ha proseguito ad abbassare il livello del serbatoio, di concerto con tutte le autorità preposte, mediante parziale apertura dello scarico di fondo.

Il 3 gennaio, la competente struttura del Ministero ha disposto un sopralluogo di tecnici della sede centrale congiuntamente a tecnici dell'Ufficio tecnico per le dighe di Perugia, che hanno provveduto ad effettuare specifici rilievi dimensionali delle strutture in calcestruzzo e delle armature della parte coinvolta nel dissesto, nonché mirati sopralluoghi geologici in alcune parti delle sponde.

Durante tali sopralluoghi si è riscontrata l'avvenuta cessazione dello sfioro dalla breccia ed un livello del serbatoio in progressiva diminuzione a seguito del rilascio di circa 50 metri cubi al secondo di acqua dallo scarico di fondo. Non appena terminate le prime misurazioni degli elementi interessati dal dissesto ed ai citati sopralluoghi, la zona è stata posta sotto sequestro dalla Procura della Repubblica di Arezzo.

Il 4 gennaio, l'Ufficio tecnico di Perugia ha disposto, di concerto con la sede centrale della direzione, la riduzione del livello idrico autorizzato di invaso sperimentale del serbatoio da quota 394,60 metri sul livello del mare a quota 383,00 metri sul livello del mare, ritenuta allo stato quale quota atta a garantire sia la sicurezza del serbatoio, anche in periodo di avverse condizioni meteoriche, sia la conservazione di un cospicuo volume di risorsa idrica, pari a circa 80 milioni di metri cubi.

L'11 gennaio, il Ministero ha costituito uno specifico gruppo di lavoro cui ha affidato il compito di accertare in particolare le cause tecniche del dissesto strutturale manifestatosi e più in generale approfondire le con-

dizioni di sicurezza a lungo termine dell'opera di sbarramento, delle sponde dell'invaso e delle opere complementari.

Detto gruppo di lavoro ha avviato, in data 18 gennaio 2011, la propria attività sul campo ed ha redatto una relazione di prima fase, relativamente agli aspetti geologici ed idraulici del sito e del serbatoio nonché circa i prelievi di campioni in sito e le prove di laboratorio da porre in essere per completare le attività di accertamento delle cause del dissesto.

Dalla relazione di prima fase, necessariamente riservata stante il procedimento giudiziario in corso da parte della Procura della Repubblica di Arezzo, emerge nel merito delle tematiche territorialmente rilevanti lo stato di generale sicurezza del sito, basato sul fatto che, per quanto attiene agli aspetti geologici, non sono stati rilevati fenomeni di instabilità dei versanti, innescati o riattivati dallo svaso rapido conseguente al dissesto e che non si sono evidenziati nel territorio immediatamente a valle dello sbarramento significativi fenomeni di erosione spondale e di instabilità indotti dal transito dell'onda di piena mentre, per quanto concerne gli aspetti idraulici, la limitazione di vaso allo stato disposta consente, nel transitorio, la laminazione di eventi di piena con elevati tempi di ritorno.

Successivamente agli esiti degli accertamenti strumentali avviati (prelievi di campioni in sito e prove di laboratorio), il gruppo di lavoro concluderà i propri lavori e rimetterà al Ministero la propria relazione conclusiva, comprensiva anche delle indicazioni circa gli ulteriori provvedimenti eventualmente da adottarsi.

Infine, si comunica che per quanto riguarda il futuro della gestione della diga la normativa vigente (decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25) ha previsto che all'Ente irriguo umbro-toscano, posto in liquidazione, subentrerà un nuovo soggetto individuato/costituito, entro il 6 novembre 2011, dalle Regioni Umbria e Toscana dando adeguata rappresentanza alle competenti amministrazioni statali.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MATTEOLI

(27 luglio 2011)

BIANCONI. – *Ai Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

il papilloma virus umano (HPV) rappresenta la causa principale dello sviluppo del cancro alla cervice uterina; il tipo di tumore che può generare al collo dell'utero è nel mondo la seconda forma di cancro più diffusa tra le donne dopo il tumore al seno, con oltre 500.000 nuovi casi ogni anno, eppure questo tumore è l'unica forma di cancro di cui si conoscono esattamente le cause e come prevenirle. Eppure le infezioni da HPV sono purtroppo ancora molto diffuse, con un impatto clinico e sociale elevato;

in Italia si registrano circa 3.500 nuovi casi ogni anno e circa 1.500 decessi. Oltre al Pap test le donne oggi hanno a disposizione il vaccino e il test HPV: quest'ultimo, grazie alla tecnologia molecolare Hybrid Capture 2 (HC2), è in grado di rilevare la presenza del papilloma virus ad alto rischio con grande anticipo rispetto al Pap test, ed è indicato per tutte le donne oltre i 30 anni di età;

i test diagnostici hanno svolto un ruolo importantissimo nel diminuire il numero dei nuovi casi e anche l'indice di mortalità, tuttavia esiste una fascia di donne che ancora non accede ai test diagnostici e rappresenta soprattutto quella su cui tale malattia incide maggiormente;

attualmente sono in commercio dei vaccini, che si rivelano efficaci a proteggere in età adulta dal rischio di contrarre il cancro alla cervice uterina. I dati che ci provengono dagli Stati dove, da circa un decennio, è in uso tale vaccinazione, fanno ben sperare che questo tipo di pratica preventiva contro i più diffusi tipi di papilloma virus permetterà alle donne di domani di non essere più contagiate;

già a partire dal 2008 si era provveduto a stanziare un contributo alle Regioni e alle Province autonome per promuovere l'agevolazione e la diffusione della vaccinazione contro l'HPV, ma in molte realtà l'Assessorato regionale competente non ha prestato la giusta sensibilità ed attenzione alla diffusione. Per questo motivo le Aziende sanitarie locali ed i presidi sanitari, che pure, a seguito di questo contributo, hanno acquistato il vaccino, non sono state in grado di garantire la diffusione uniforme sul territorio della vaccinazione;

allo stato attuale il 56 per cento di mamme, con figlie tra gli 11 e 18 anni, dichiara di non aver ricevuto specifiche informazioni o di non aver sentito mai parlare della vaccinazione. Questi dati trovano riscontro da quanto confermato dall'Istituto superiore di sanità: che solo il 59 per cento delle adolescenti, nate nel 1997, si è sottoposto alla vaccinazione, risultato ben lontano da quello del 95 per cento che si intendeva raggiungere per questa prima coorte di giovani,

si chiede di sapere:

quali azioni i Ministri in indirizzo intendano promuovere per la ricerca scientifica e per garantire che tutte le Regioni e, quindi, le Asl si adoperino in modo uniforme nell'agevolare il test HPV per le donne e la vaccinazione gratuita per le adolescenti, attraverso una concreta azione di monitoraggio ed informazione, in considerazione che tutte le cittadine italiane hanno diritto a poter usufruire di tale importante strumento di prevenzione su tutto il territorio nazionale tramite informazioni chiare e complete;

se intendano predisporre un piano più efficace, anche coinvolgendo le scuole, per garantire un migliore risultato delle coperture vaccinali già disponibili, al fine di accrescere la percentuale delle adolescenti che arrivano a completare l'intero ciclo dei tre richiami previsti per una corretta vaccinazione.

(4-04503)

(9 febbraio 2011)

RISPOSTA. – Il Ministero avverte in modo sempre più forte la necessità di strategie vaccinali omogenee e comuni, per garantire ai cittadini un uniforme diritto alla prevenzione vaccinale e, conseguentemente, indurre quell'effetto di contrasto che si intende conseguire tramite le vaccinazioni.

La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» (art. 117), prevede che lo Stato formuli i principi fondamentali in materia di strategie vaccinali, ma non intervenga sulle modalità di attuazione di principi e obiettivi, perché ciò rientra nella competenza esclusiva delle Regioni; viene salvaguardata, in tal modo, la stretta interdipendenza tra Stato e Regioni.

Il Ministero ha, insieme alle Regioni, il compito di governare la disponibilità degli strumenti di prevenzione, incluso il vaccino anti-HPV, fornendo indirizzi coerenti ai servizi e agli operatori sulla base delle migliori evidenze scientifiche disponibili, al fine di garantire equità di accesso e parità di offerta attiva delle prestazioni sanitarie, inclusa la prevenzione primaria, a tutta la popolazione *target* nazionale.

A tal fine, è stato stipulato un documento di intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente una «Strategia per l'offerta attiva del vaccino contro l'infezione da HPV in Italia» del 20 dicembre 2007, che ha previsto l'inserimento della vaccinazione contro l'HPV nel calendario vaccinale dell'età evolutiva. A partire dal 2008, quindi, questo vaccino è offerto attivamente e gratuitamente dai servizi vaccinali in tutto il territorio nazionale alle dodicenni (ragazze che abbiano compiuto 11 anni di età dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008), a partire dalla coorte delle nate nel 1997.

La scelta del *target* delle ragazze che abbiano compiuto 11 anni di età dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 (le appartenenti alla coorte di nascita del 1997, che nel 2008 erano nel 12° anno di vita) è stata unanimemente indicata come prioritaria: 1) per indurre la migliore risposta immunitaria al vaccino e precedere l'inizio dell'attività sessuale, garantendo così la massima efficacia della vaccinazione; 2) in quanto il programma vaccinale si rivolge a ragazze che frequentano la scuola dell'obbligo, il che può facilitare l'offerta attiva anche a gruppi a rischio di deprivazione sociale; 3) per favorire la comunicazione con e attraverso le famiglie; 4) per mantenere la vaccinazione nell'ambito del patrimonio professionale e delle prestazioni delle strutture del Servizio sanitario nazionale (SSN) deputate all'erogazione delle vaccinazioni: una rete esistente, consolidata ed esperta di vaccinazioni, che può garantire un'equità di offerta di tale prestazione in tutto il Paese.

Peraltro, sulla base dell'autonomia conferita alle Regioni a seguito della modifica del titolo V della Costituzione, alcune di queste hanno previsto l'offerta gratuita anche per le ragazze della coorte di nascita del 1996, mentre altre Regioni lo hanno fatto anche per coorti di nascita in anni precedenti.

L'intesa del 20 dicembre 2007, oltre ad individuare gli obiettivi del programma vaccinale contro l'infezione da HPV, ha definito la strategia, le azioni, le figure coinvolte ed i ruoli.

Queste indicazioni devono essere contestualizzate da ogni Regione al suo interno, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo comune del «Raggiungimento di una copertura 95%, con tre dosi di vaccino, entro i cinque anni dall'inizio del programma di vaccinazione, cioè per le ragazze nate nel 2001, che saranno invitate attivamente alla vaccinazione nel 2012 e la cui copertura sarà valutata al 31 dicembre 2013».

A tale riguardo, il Ministero verifica e supporta l'uniformità di offerta esclusivamente per quanto stabilito nell'intesa.

È altresì opportuno far presente che per il 2011 l'Italia ha aderito alla Settimana europea di immunizzazione, un'iniziativa dell'Ufficio regionale europeo dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ed attuata dagli Stati membri della regione europea. Per una settimana, nel mese di aprile, nei Paesi di tutta la regione europea, sotto lo *slogan* comune «Prevenire, proteggere, immunizzare», si sono svolte attività per informare e coinvolgere la popolazione ed i professionisti sanitari sul tema delle vaccinazioni e per affrontare le sfide future in tale ambito.

Per quanto concerne i programmi di *screening*, si precisa che la comunità scientifica internazionale ritiene che gli studi scientifici pubblicati in questi ultimi anni costituiscano motivo sufficiente per raccomandare l'uso del *test* HPV-DNA come *test* di primo livello nei programmi organizzati di *screening*.

Peraltro, è ragionevole ritenere che tale uso comporti rilevanti difficoltà organizzative e che, pertanto, sia consigliabile solo all'interno di applicazioni controllate (programmi pilota), per le quali vengano rispettate le seguenti condizioni: 1) avere l'obiettivo di testare nella pratica l'utilizzo di tale modifica delle raccomandazioni, valutandone: l'impatto organizzativo sulla logistica, le procedure e i sistemi gestionali e informativi; le specifiche esigenze informative della popolazione (anche mediante la predisposizione di materiali specifici per il nuovo modello di *screening*); i costi; le *performances* sulla base degli indicatori disponibili; la valutazione circa la necessità o l'opportunità di adottare nuovi indicatori; 2) identificare laboratori dedicati che siano aderenti a programmi di controllo di qualità esterni; è altresì necessario definire nella pratica i criteri di accreditamento di tali laboratori; 3) utilizzare *test* validati, in quanto utilizzati in ampi studi pubblicati; 4) modificare il processo sanitario secondo *flow-chart* basate sulle evidenze scientifiche; 5) utilizzare procedure univoche di gestione del prelievo citologico (in particolare, il prelievo in fase liquida e l'allestimento del vetrino solo in caso di *test* HPV positivo); 6) centralizzare la lettura del *pap-test* come garanzia di sufficienti volumi per rispondere alle esigenze di maturare competenze specifiche, adeguate alla riduzione prevedibile dei *pap-test* e al mutamento degli obiettivi diagnostici.

Sulla base di tali indirizzi, il Ministero (tramite il Piano nazionale screening 2007-2009) e il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) hanno finanziato negli scorsi anni studi pilota, specificamente monitorati, in corso di completamento in diverse regioni.

In coerenza con tale impostazione, il Piano nazionale della prevenzione 2010-2012, Intesa Stato-Regioni e Province autonome del 29 aprile 2010, ha recepito fra i propri obiettivi uno specifico sub-obiettivo di «Innovazione *screening* cancro cervicale», affidando alle Regioni le seguenti «Linee di intervento»: 1) avvio di sperimentazioni per l'utilizzo del *test* HPV-DNA come *test* di *screening* primario; 2) integrazione con i programmi di vaccinazione anti-HPV.

Per quanto di propria competenza, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca (MIUR) ha comunicato quanto di seguito riportato.

In collaborazione con l'Associazione italiana di oncologia medica (AIOM), il MIUR ha presentato per l'anno scolastico 2010-2011 la campagna «Non fare autogol – gioca d'attacco contro il cancro».

Tale progetto educativo, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado, ha il fine di sensibilizzare i giovani verso comportamenti e stili di vita corretti, in quanto fondamentali per prevenire malattie oncologiche e cardiovascolari, e si pone l'obiettivo di far comprendere ai giovani l'importanza di contrastare i principali fattori di rischio, attraverso specifiche campagne di comunicazione. Seguendo il filo conduttore del gioco del calcio, si affrontano temi importanti, per mettere in guardia i giovani da alcuni fra i più diffusi e pericolosi comportamenti a rischio in età giovanile: fumo, scorretta alimentazione, sedentarietà, rapporti sessuali non protetti, sole e lampade solari, alcool e dipendenze, *doping*.

In particolare, nel citato progetto viene trattato il delicato tema della prevenzione di patologie a trasmissione sessuale, tra cui il papilloma virus e l'epatite, che possono degenerare in malattie tumorali.

Nel progetto viene sottolineato che il 15-20 per cento dei carcinomi deriva da infezioni a trasmissione sessuale che, se adeguatamente conosciute, possono essere prevenute.

Il Ministro della salute

FAZIO

(28 luglio 2011)

BORNACIN. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che gli edifici pubblici di alcune sedi comunali, da ultimo anche il Palazzo Civico di La Spezia, espongono, oltre alla bandiera nazionale, alla bandiera europea e al gonfalone della città, anche la cosiddetta «bandiera della pace»;

premessi, inoltre, che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 aprile 2006 «Disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenza tra le cariche pubbliche», all'articolo 32, comma 2, (Uso delle bandiere) dispone: «Sugli edifici pubblici possono essere esposte esclusivamente la bandiera nazionale e quella europea, nonché quella dei rispettivi enti territoriali o locali»;

l'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121, dispone: «L'esposizione delle bandiere

all'esterno e all'interno delle sedi delle regioni e degli enti locali è oggetto dell'autonomia normativa e regolamentare delle rispettive amministrazioni»;

preso atto che all'interrogante risulta che la cosiddetta «bandiera della pace» non sia annoverata tra i simboli istituzionali;

preso atto, inoltre, che l'esposizione sugli edifici pubblici di simboli privati di qualunque natura determina, a giudizio dell'interrogante, una violazione sanzionabile anche ai sensi del codice civile,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle modalità in base alle quali i Comuni che espongono la cosiddetta «bandiera della pace», e particolarmente il comune di La Spezia, abbiano inteso esercitare l'autonomia regolamentare riconosciuta dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121;

se e in quali modi intenda intervenire al fine di fornire un'interpretazione autentica e certa di detta norma che demanda all'autonomia regolamentare delle pubbliche amministrazioni la possibilità di esporre gonfaloncini o bandiere diverse da quelle obbligatorie *ex lege*;

se ritenga che l'esposizione di vessilli non istituzionali costituisca violazione di legge e, in caso affermativo, come intenda sanzionare dette violazioni;

se risulti che le autorità locali preposte al controllo della legalità abbiano esercitato gli opportuni controlli previsti dalla legge.

(4-05315)

(1° giugno 2011)

RISPOSTA. – A seguito della decisione della Giunta comunale de La Spezia di esporre sulla facciata del palazzo civico la «bandiera della pace», la locale Prefettura ha richiamato, già in data 28 maggio 2011, l'attenzione del Sindaco sul puntuale rispetto del principio contenuto nell'art. 32, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 aprile 2006 concernente l'uso delle bandiere, invitando il medesimo ente ad adeguarsi alla predetta disposizione.

In ottemperanza a tale norma, la bandiera della pace è stata rimossa.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

DAVICO

(27 luglio 2011)

BUTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il settore dell'attività sportiva delle palestre in Italia vive una situazione economica difficile, indipendentemente dalla crisi economica generale, e circa l'80 per cento ha difficoltà di sopravvivenza;

la maggior parte delle palestre non produce utili, bensì accumula passivi che ovviamente non possono venire ripianati in eterno; inoltre i ricavi non risultano congrui agli studi di settore;

da alcuni anni il CONI ha incluso il *fitness* tra gli sport iscrivibili al registro nazionale delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD); a seguito di ciò, alcune palestre si sono convertite da attività commerciali ad ASD garantendosi la sopravvivenza e dando l'opportunità di praticare sport ad un numero più elevato di persone;

in alcune province però, gli enti preposti (Agenzia delle entrate, Direzioni provinciali del lavoro, INPS ed ENPALS) stanno cercando di disconoscere queste palestre come ASD e di ricondurre tutto a reddito d'impresa, portando queste attività alla chiusura con iscrizione di sanzioni iperboliche (e dunque con danni vitalizi) a carico dei rappresentanti legali;

fiscalmente, se si vogliono inquadrare le palestre come soggetti esercenti attività commerciali, i nodi da risolvere sono tre: l'IVA, i collaboratori e gli studi di settore. L'IVA, venendo scorporata dagli incassi, impoverisce l'attività; i collaboratori, che per la maggior parte sono «dopo lavoro», inquadrati come dipendenti, hanno costi elevatissimi dovuti alla contribuzione ENPALS ed ai costi amministrativi (*part-time* e frequente apertura/chiusura di posizioni, hanno un'incidenza dei costi molto elevata rispetto al costo del lavoro stesso); gli studi di settore, in quanto l'attività sportiva, ad eccezione di quella professionale, non produce reddito, pertanto non riesce ad allinearsi a parametri studiati per attività commerciali,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno affrontare la questione attraverso l'urgente costituzione di un tavolo di lavoro, che coinvolga anche il CONI e che tuteli le palestre che con fatica consentono a persone di tutte le età di praticare lo sport;

se non si ritenga opportuno ipotizzare per le palestre un regime fiscale *ad hoc*, simile a quello dei nuovi contribuenti minimi e forme di inquadramento specifiche per i collaboratori.

(4-04212)

(6 dicembre 2010)

RISPOSTA. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'interrogante, dopo aver premesso che il settore sportivo delle palestre vive una fase economica critica e che circa l'80 per cento di queste ha problemi di sopravvivenza, ha riferito che da alcuni anni il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) «ha incluso il *fitness* tra gli sport iscrivibili al registro nazionale delle associazioni sportive dilettantistiche» e, quindi, a seguito di tale iscrizione, alcune palestre si sarebbero trasformate da imprese commerciali in associazioni sportive dilettantistiche «garantendosi la sopravvivenza e dando l'opportunità di praticare sport ad un numero più elevato di persone».

Tuttavia, l'interrogante lamenta che gli organi competenti (Agenzia delle entrate, Direzioni provinciali del lavoro, INPS ed ENPALS) starebbero disconoscendo alle palestre la natura di associazioni sportive dilettantistiche, «portando queste attività alla chiusura con iscrizione di sanzioni iperboliche (e dunque con danni vitalizi) a carico dei rappresentanti legali». Ciò posto, chiede che la problematica venga affrontata con urgenza mediante la costituzione di un tavolo di lavoro che coinvolga anche il CONI e che si intervenga a livello normativo per introdurre un regime fiscale *ad hoc* per il settore dell'attività sportiva delle palestre, simile a quello dei nuovi contribuenti minimi e forme di inquadramento specifiche per i collaboratori.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha rappresentato quanto segue.

In relazione alla costituzione di un tavolo tecnico per affrontare le problematiche in argomento, l'Agenzia ritiene che, allo stato attuale, per quanto riguarda gli aspetti attinenti all'interpretazione delle norme fiscali, non sussistano elementi, dati e circostanze che inducano alla costituzione di un tavolo di lavoro, ferma restando la possibilità che a diversa valutazione si pervenga in base alla considerazione di altri aspetti che incidano sulla questione.

Con riferimento alla richiesta di un nuovo regime fiscale per il settore delle attività sportive delle palestre, si fa presente che l'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, oltre ad aver disciplinato sotto il profilo civilistico le associazioni sportive dilettantistiche, ha introdotto una nuova tipologia di società sportive di capitali destinataria di specifiche previsioni tributarie, che si caratterizza per le finalità non lucrative e che si inserisce nell'ordinamento giuridico come una peculiare categoria di soggetti societari.

Gli organismi riconducibili alla predetta nuova tipologia delle società sportive dilettantistiche di capitali o cooperative, senza scopo di lucro, ancorché non perseguano finalità lucrative, mantengono, dal punto di vista fiscale, la natura commerciale e sono riconducibili, in quanto società di capitali, nell'ambito dell'articolo 73, comma 1, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (si veda la circolare n. 21/E del 22 aprile 2003, par. 2.2).

L'esercizio dell'attività sportiva in forma associata, anche societaria, è già destinatario, in base alle disposizioni vigenti, del regime tributario di favore recato dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, che prevede, in particolare, una modalità agevolata di determinazione dell'imposta sui redditi e dell'IVA nonché previsioni di favore in materia di adempimenti contabili e di certificazione dei corrispettivi.

A tale regime, infatti, possono aderire, mediante opzione, le associazioni e le società sportive dilettantistiche in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

Relativamente alla richiesta di forme di inquadramento per i collaboratori delle palestre, si fa presente che la normativa vigente già prevede, sotto il profilo tributario, un trattamento fiscale specifico, ai fini delle imposte sui redditi, per alcune categorie di sportivi dilettanti.

In particolare, l'articolo 67, comma 1, lettera *m*), primo periodo, del TUIR riconduce tra i redditi diversi «le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati (...) nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto».

Il secondo periodo della stessa lettera *m*) qualifica, altresì, quali redditi diversi «i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche».

A tali compensi si applica il regime tributario agevolato recato dall'articolo 69, comma 2, del TUIR e dall'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

Si segnala, altresì, che l'articolo 35, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha ampliato l'ambito applicativo dell'articolo 67, comma 1, lettera *m*), primo periodo, del TUIR e, conseguentemente, del regime agevolativo previsto dall'articolo 69, comma 2, del TUIR e dall'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

Detto articolo 35, comma 5, del decreto-legge n. 207 ricomprende, infatti, nell'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del TUIR i compensi erogati dagli enti espressamente individuati da tale ultima disposizione nei confronti di soggetti che svolgono le attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ossia di soggetti che non svolgono un'attività durante la manifestazione, ma rendono le prestazioni richiamate a prescindere dalla realizzazione di una manifestazione sportiva (si veda la risoluzione n. 38/E del 17 maggio 2010).

Il comma 6 del citato articolo 35 del decreto-legge n. 207 del 2008 prevede, inoltre, che «Alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica quanto previsto dall'articolo 67, comma 1, lettera *m*), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

In base a tale disposizione, sono ricondotti fra i redditi diversi e nel regime fiscale agevolativo recato dall'articolo 69, comma 2, del TUIR e dall'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, oltre ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, anche quelli resi nei confronti delle

federazioni sportive nazionali, delle discipline associate e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze

CESARIO

(26 luglio 2011)

CARDIELLO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

la giovane I. G., non vedente dalla nascita affetta da una gravissima malattia con invalidità del 100 per cento è iscritta al quinto anno dell'Istituto tecnico per il turismo di Montesano sulla Marcellana (Salerno), risultando tra i banchi di scuola una delle migliori con voti tra il 7 e l'8 in tutte le materie;

l'Azienda sanitaria locale (ASL) di competenza ha riconosciuto il diritto ad usufruire di un insegnante di sostegno per 18 ore settimanali, mentre il Provveditorato di Salerno, in contrasto con tale decisione, ha dimezzato le ore;

a nulla sono servite le richieste inviate dalla stessa con raccomandate e fax all'Ufficio scolastico provinciale per capire il motivo di tale decisione,

si chiede di sapere quali utili interventi il Ministro in indirizzo intenda adottare per concedere il diritto alla giovane di essere assistita per le 18 ore stabilite, e se nel contempo ci siano state omissioni da parte del Provveditorato di Salerno.

(4-03820)

(13 ottobre 2010)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione concernente il caso di un'alunna disabile dell'Istituto tecnico per il turismo di Montesana sulla Marcellana (Salerno), si comunica che il problema rappresentato può considerarsi positivamente risolto.

Infatti, con provvedimento del 21 dicembre 2010, l'Ufficio scolastico regionale per la Campania – Ambito territoriale per la provincia di Salerno ha accolto l'ulteriore richiesta avanzata dal dirigente dell'istituto per le esigenze dell'alunna ed ha rideterminato i posti di sostegno attribuiti all'istituto medesimo per l'anno scolastico 2010-2011, assegnando altre 9 ore di sostegno in aggiunta al posto di sostegno per l'Area umanistica (AD02) già assegnato.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

GELMINI

(29 luglio 2011)

DE ECCHER. – *Ai Ministri degli affari esteri e per la pubblica amministrazione e l'innovazione.* – Premesso che la legge 15 febbraio 1989, n. 54, «Norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati in base al trattato di pace», all'articolo 1, comma 1, recita che «tutte le amministrazioni (...) hanno l'obbligo di riportare unicamente il nome italiano del comune, senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente appartiene»;

all'interrogante risulta che:

sono numerosissimi i cittadini che lamentano l'inefficienza da parte degli impiegati degli uffici pubblici, nei più disparati comuni italiani, che non applicano e/o non conoscono la norma sopra riportata;

in alcuni casi, in particolare, sono gli stessi sistemi informatizzati che non accettano l'inserimento dell'indicazione della Provincia originaria accanto al nome del Comune – per esempio Rovigno, provincia di Pola – ma indicano automaticamente la sigla del nuovo Stato di appartenenza – nella fattispecie Rovigno «Ju» ovvero Jugoslavia;

l'interrogante chiede ai Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, di sapere se siano a conoscenza di quanto sopra riportato e, in caso affermativo, se e in quali modi intendano intervenire, ciascuno per quanto di competenza, al fine di garantire l'applicazione della norma citata su tutto il territorio italiano e consentire, in conseguenza, ai cittadini provenienti da comuni oggi appartenenti ad altri Stati di vedere correttamente indicata la loro nascita.

(4-04842)

(23 marzo 2011)

RISPOSTA. – Il Ministero ha emanato numerose circolari volte a favorire la corretta applicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, della legge n. 54 del 1989, «Norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati in base al trattato di pace», allo scopo di prevenire le problematiche in merito alla gestione del dato anagrafico dei cittadini nati in Italia, nei territori successivamente ceduti all'allora «Repubblica federativa di Jugoslavia».

In particolare, nel 2007 sono state emanate due circolari nelle quali i Prefetti sono stati invitati a sensibilizzare, tramite le Conferenze permanenti, le pubbliche amministrazioni presenti sul territorio provinciale in merito alla corretta applicazione della predetta legge.

Tramite i Prefetti, inoltre, vengono veicolate alle amministrazioni interessate le segnalazioni dei cittadini, relative alla non corretta gestione del dato anagrafico relativo alla cittadinanza.

Si fa presente, infine, che il Ministero fa parte di un tavolo di lavoro denominato «Tavolo di coordinamento Governo – esuli istriani, fiumani, dalmati», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, avente

la scopo di approfondire le questioni riguardanti i cittadini nati nei territori dell'ex Jugoslavia.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

DAVICO

(28 luglio 2011)

FLUTTERO. – *Ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per i rapporti con le Regioni e della salute.* – Premesso che:

la SCR Piemonte SpA è stata costituita dalla Regione Piemonte con legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 con capitale interamente pubblico e l'obiettivo di operare come centrale di committenza, in conformità ai principi ed alle norme del diritto comunitario e nazionale in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e di servizi al fine di razionalizzare la spesa pubblica ed ottenere risparmi di risorse;

la legge regionale di istituzione prevede che la SCR possa operare in favore della Regione, di enti regionali, ed in generale di organismi di diritto pubblico, consorzi o associazioni, enti ed aziende del servizio sanitario regionale, enti locali, aziende e istituti, anche autonomi, istituzioni ed in generale organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati, istituti di istruzione scolastica universitaria e agenzie territoriali per la casa;

la SCR stessa in data 30 dicembre 2009 ha indetto una gara per «Servizi integrati di ingegneria clinica» per la gestione e manutenzione di apparecchiature elettromedicali in uso presso alcune aziende sanitarie per un importo complessivo di 9.569.160 euro;

negli atti di gara veniva richiesto ai partecipanti di fornire una dichiarazione dalla quale emergesse che la società non aveva interessi specifici diretti o indiretti nella vendita o nel noleggio di apparecchiature mediche;

tale decisione produce una non comprensibile restrizione della possibilità di concorrere e di conseguenza una riduzione del numero di potenziali concorrenti e delle dinamiche di libera concorrenza stabilito dal diritto comunitario presenti fin dal Trattato istitutivo, ribaditi nella direttiva 2004/18/CE e recepiti dalla normativa nazionale, ad esempio dal decreto legislativo n. 163 del 2006;

risulta inoltre che la Commissione di gara abbia ritenuto di considerare escluse le società che riportavano nel loro oggetto sociale, spesso molto ampio ancorché non necessariamente oggetto di attività, la voce relativa alla fornitura o noleggio di apparecchiature ad uso medico;

preoccupa il fatto che la procedura in oggetto sia gestita da una centrale di committenza e quindi con il concreto rischio di un'istituzionalizzazione di tale impostazione con probabili reiterazioni dannose ai fini della riduzione della spesa pubblica;

ne consegue l'opportunità che la questione non sia lasciata esclusivamente all'esame dei giudici amministrativi che possono intervenire

su singoli casi in ottica meramente sanzionatoria, bensì sia affrontata dallo Stato nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali o per mezzo delle autorità di vigilanza preposte,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, siano a conoscenza del caso illustrato e delle motivazioni che la commissione di gara ha addotto per giustificare la propria scelta, e se intendano assumere iniziative di controllo e verifica sul caso specifico e su casi analoghi;

se intendano eventualmente avvalersi dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per effettuare un intervento di verifica sulla procedura segnalata e su eventuali altre procedure analoghe, al fine di svolgere un'azione di contrasto all'aumento della spesa pubblica.

(4-02993)

(13 aprile 2010)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione a seguito di delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base degli elementi acquisiti dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Torino) che ha comunicato quanto segue.

La Giunta della Regione Piemonte, con deliberazione 90-10532 del 29 dicembre 2008 ha affidato alla Società di Committenza Regione Piemonte SpA (SCR Piemonte), istituita con legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007, l'incarico di espletare alcune gare d'appalto per l'acquisizione di beni e servizi in forma centralizzata, a vantaggio, tra gli altri, delle Aziende sanitarie locali aventi sede nel territorio.

Nell'ambito di tale programma, la Regione affidava alla SCR Piemonte l'incarico di espletare una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei «Servizi integrativi di ingegneria clinica per la gestione e manutenzione delle apparecchiature biomedicali in uso presso le Strutture di Ingegneria Clinica delle Aziende Sanitarie appartenenti all'Area sovrazonale T02, T03, T04 e T05».

Allo scopo di predisporre gli atti di gara in conformità alle esigenze delle Aziende sanitarie locali fruitrici dei servizi oggetto del procedimento selezionatorio, la SCR Piemonte si avvaleva, per l'elaborazione del capitolato tecnico, degli ingegneri dipendenti delle ASL destinatarie degli esiti della gara d'appalto, operanti presso le strutture di Ingegneria clinica aziendali.

Detti professionisti, quindi, predisponavano anche con l'ausilio di un funzionario della Direzione patrimonio (Settore contratti e appalti) della Regione, nonché del Consorzio per il sistema informativo (CSI) Piemonte, il capitolato speciale d'appalto e condividevano il disciplinare di gara, contenenti, rispettivamente, l'indicazione analitica delle prestazioni oggetto dei servizi da appaltare e le norme di disciplina della gara d'appalto.

Nell'ambito del disciplinare di gara, veniva introdotta una disposizione secondo la quale la partecipazione alla gara d'appalto sarebbe stata

riservata agli operatori economici privi di interesse nel settore della vendita e/o del noleggio di apparecchiature biomedicali.

Tale disposizione trova giustificazione in relazione a quanto previsto dall'art. 6 del capitolato speciale, rubricato Descrizione dei servizi che stabilisce: «I servizi oggetto della presente procedura dovranno essere svolti da operatori in possesso dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5, dislocati presso le sedi delle Amministrazioni contraenti, sia della struttura centrale del fornitore. A attività svolte da personale con profilo di Tecnico Biomedico e rendicontazione oraria, a misura, per un max di 87.380 nel triennio (...) 7A gestione dell'approvvigionamento del magazzino ricambi; 8A aggiornamento dell'inventario tecnologico, con utilizzo di sistema informativo aziendale dell'Ingegneria Clinica; (...) 6B partecipazione al processo di programmazione degli investimenti tecnologici; 7B partecipazione al processo di acquisizione delle tecnologie».

In concreto, poiché la parte di servizio in questione si estrinseca nell'analisi dei fabbisogni di apparecchiature biomedicali e delle sue componenti da parte delle singole ASL, nonché la partecipazione degli addetti dell'impresa aggiudicataria del servizio alle procedure per il loro acquisto, risultava necessario, secondo quanto auspicato dai professionisti interpellati, evitare la partecipazione alla gara alle imprese aventi interesse nel settore della vendita o del noleggio delle apparecchiature biomedicali, il cui personale, nell'espletamento dei servizi appaltati, avrebbe potuto indirizzare i processi di acquisto o noleggio delle stesse apparecchiature a vantaggio delle imprese di appartenenza.

Da ciò è derivata la predisposizione della previsione di cui al punto 11, paragrafo I), n. 3, del disciplinare di gara, secondo cui i concorrenti avrebbero dovuto rilasciare una dichiarazione a pena di esclusione «di non avere interessi specifici diretti e/o indiretti nel settore della vendita o del noleggio di apparecchiature e sistemi ad uso medico».

A seguito della ricezione delle offerte da parte delle imprese interessate all'aggiudicazione dell'appalto, la SCR Piemonte procedeva alla nomina della commissione giudicatrice che, ai sensi dell'art. 84 del decreto legislativo n. 163 del 2006, avrebbe dovuto esaminare le proposte contrattuali delle aspiranti imprese appaltatrici.

Allo scopo di eseguire un'analisi dettagliata delle offerte, la SCR Piemonte chiedeva alle quattro ASL beneficiarie degli esiti della gara d'appalto di indicare, ognuna, due professionisti tra i quali la stazione appaltante avrebbe selezionato i componenti della commissione giudicatrice di gara.

Ricevuti i nominativi di tutti i candidati, la stazione appaltante procedeva, mediante sorteggio, all'individuazione di due dei tre componenti la commissione tra i professionisti indicati dalle ASL.

Il terzo componente, con funzioni di presidente della commissione di gara, in conformità alla previsione di cui all'art. 84 del decreto legislativo n. 163 del 2006, veniva individuato tra i dipendenti della stazione appaltante.

La commissione di gara, a seguito dell'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa prodotta dalle imprese interessate e dell'esame della stessa, riteneva che alcune imprese risultassero titolari di interessi specifici nel settore della vendita o del noleggio di apparecchiature ad uso medico, disponendone l'esclusione dal procedimento selezionatorio in conformità alla prescrizione di cui al citato art. 11 del disciplinare di gara.

La Regione Piemonte ha inteso sottolineare che gli atti tecnici di gara sono stati predisposti dagli ingegneri dipendenti delle ASL destinatarie dei servizi con l'ausilio di un funzionario della Regione, nonché del CSI – Piemonte, mentre la commissione giudicatrice di gara che ha disposto le esclusioni risulta composta, a maggioranza, dagli ingegneri dipendenti delle ASL destinatarie degli effetti della gara d'appalto espletata dalla SCR Piemonte.

Per quanto attiene all'ultimo quesito sottoposto, il Ministero conviene sulla opportunità di investire l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, e si riserva di fornire ogni ulteriore elemento utile all'esito di tale contatto.

Il Ministro della salute

FAZIO

(28 luglio 2011)

GIAMBRONE. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e dell'interno.* – Premesso che:

risulta all'interrogante che gli abitanti della zona di via Morello nel comune di Noto (Siracusa) abbiano segnalato più volte, e da ultimo con una petizione del gennaio 2010, i rischi per la pubblica incolumità dovuti allo sprofondamento della sede stradale, avvenuto in data 29 novembre 1999, e alle perdite nella condotta fognaria comunale;

già nel lontano 1997, gli stessi abitanti avevano denunciato la possibilità del crollo della sede stradale e del muro di contenimento, alla luce di alcuni evidenti segni premonitori di ciò che, puntualmente, nel novembre del 1999 ebbe a verificarsi. A seguito di tale prima segnalazione, infatti, l'amministrazione comunale dell'epoca deliberò di effettuare una verifica dello stato dei luoghi al fine di constatare se esistevano problemi per la pubblica incolumità. I tecnici incaricati, a seguito di sopralluogo, evidenziarono sia lo stato di pericolo per la pubblica incolumità che i danneggiamenti al muro di contenimento, alla sede stradale ed alla rete fognaria comunali, nonché i possibili danni agli immobili prospicienti. I necessari lavori non vennero però mai realizzati;

risulta altresì all'interrogante che un lavoratore artigiano, residente a Noto, abbia promosso innanzi al Tribunale civile di Siracusa una causa civile avente per oggetto la richiesta di danni arrecati dall'asserita inerzia della pubblica amministrazione all'attività produttiva artigiana dallo stesso gestita, la quale si trova assolutamente impossibilitata ad operare a seguito

dello smottamento della sede viaria e del muro di contenimento, avvenuto 11 anni fa, cui fece seguito un'ordinanza di sgombero mai revocata. Lo stato di fatto continua a persistere, mentre sarebbe stata rigettata, dai competenti uffici comunali, una richiesta di trasferimento avanzata dall'artigiano in questione, senza che però venissero approntate opere urgenti e risolutive di bonifica e di consolidamento dei luoghi;

l'inerzia, lamentata dai cittadini, avrebbe nel frattempo determinato l'aggravarsi della situazione di totale degrado in cui versa la zona, anche alla luce del fatto che, a crollo avvenuto, ci si limitò a delimitare la zona con fogli di lamiera sorretti da tubi metallici senza procedere ai necessari interventi risolutivi, attuati invece in occasione di altri fatti calamitosi;

a seguito delle richieste di finanziamento pervenute dal Comune di Noto, la Regione ha emanato un decreto di finanziamento (n. 979 del 28 giugno 2000) per eventi straordinari ai quali i Comuni non potevano far fronte con il proprio bilancio. Non risulta tuttavia che tali fondi siano stati utilizzati per la situazione di via Morello, pur potendo questi rientrare tra quelli previsti nei criteri di spesa di cui al decreto dell'Assessorato degli enti locali del 21 dicembre 2000;

con nota del 28 aprile 2010, il Genio civile di Siracusa ha invitato l'amministrazione comunale ad adottare, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000, i provvedimenti volti a prevenire ed eliminare i pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. La sede stradale in questione è appartenente al demanio comunale ma l'amministrazione avrebbe comunque ritenuto di dover procedere all'espropriazione di alcune aree della zona interessata al crollo, senza però che dopo tali atti avessero luogo i conseguenti interventi;

già dal 1997 i problemi della rete fognaria della zona si erano evidenziati per via delle esalazioni maleodoranti dovute alla rottura di alcune tubazioni ma, stando alle segnalazioni dei cittadini, le riparazioni non sarebbero, ad oggi, mai avvenute, permanendo quindi i timori per i rischi sia di ordine statico – relativi ai possibili effetti prodotti dalle perdite in termini di erosione degli strati di terreno della sede viaria – sia di ordine igienico sanitario. A tale proposito, la società concessionaria dei servizi comunali idrici e fognari ha riscontrato nell'aprile 2010 una disconnessione nei punti di giuntura, se non una rottura, della rete fognaria centrale causata da movimenti franosi, ancora oggi presenti,

si chiede di sapere se e quali iniziative di competenza si intendano assumere al fine di verificare la situazione di cui in premessa ed adottare, nel rispetto di quanto previsto dal citato testo unico degli enti locali, in coordinamento e d'intesa con gli enti competenti, le necessarie misure di tutela dei cittadini residenti, in termini di incolumità e salute pubblica, e di salvaguardia delle attività danneggiate, ai fini dell'esecuzione dei necessari lavori di ripristino.

(4-03596)

(4 agosto 2010)

RISPOSTA. – Si premette, innanzitutto, che gli interventi sollecitati spettano ai competenti organi della Regione Siciliana e degli enti locali interessati.

Si forniscono, comunque, gli elementi trasmessi dal Prefetto di Siracusa il quale ha riferito che, nel mese di novembre 1999, l'Ufficio lavori pubblici del Comune di Noto, a seguito del crollo del muro posto a sostegno della via Morello, ha effettuato un sopralluogo congiunto con tecnici del locale Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

A seguito di tale sopralluogo, con procedura di somma urgenza, sono state approntate le necessarie opere a tutela della privata e pubblica incolumità, completate sul finire del mese di dicembre dello stesso anno.

Tale intervento ha consentito di revocare l'ordinanza di sgombero dell'edificio ubicato al numero civico 18, continuando, però, a permanere una situazione di rischio per l'edificio privato ubicato al numero civico 19.

In data 28 luglio 2000, all'esito di un nuovo sopralluogo, effettuato con la partecipazione di funzionari del Genio civile e dell'Ispettorato tecnico dell'Assessorato regionale ai lavori pubblici, si è riscontrato che l'area interessata non era di proprietà del demanio comunale.

L'acquisizione al Comune è stata perfezionata con delibera di Giunta municipale n. 240 del 28 novembre 2003, mentre la fase della progettazione esecutiva, da parte del Genio civile, è stata portata a compimento in data 4 febbraio 2004 con l'invio dell'elaborato all'Assessorato regionale per il necessario finanziamento dei lavori.

L'intervento di messa in sicurezza, a tutt'oggi, non risulta ancora finanziato, nonostante un oggettivo aggravamento della situazione di dissesto, come segnalato dal Comune di Noto al Dipartimento regionale dei lavori pubblici.

Nel frattempo, però, il Comune di Noto si sta adoperando per la progettazione e l'esecuzione di un intervento, di cui si è riservato di valutare l'entità di spesa.

Si informa, infine, che nel mese di maggio 2011 la Procura della Repubblica ha acquisito copia degli atti inerenti alla vicenda.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

DAVICO

(27 luglio 2011)

LANNUTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per i beni e le attività culturali e per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale.* – Premesso che:

in un articolo pubblicato su «Il Fatto», intitolato «Della Valle compra l'esclusiva del monumento, chi vuole usarlo deve chiedere il permesso a lui», Marco Lillo e Vito Laudadio paragonano il finto mecenatismo dell'imprenditore marchigiano ad una stangata raccontata dal grande attore Antonio De Curtis detto Totò, nel film «Tototruffa»;

il principe Antonio De Curtis ci aveva provato con la Fontana di Trevi nel celebre Tototruffa. Cinquant'anni dopo il Governo Berlusconi è riuscito nell'opera con il Colosseo. Il nostro monumento più famoso al mondo è stato ceduto alla Tod's, nel senso che l'Anfiteatro Flavio e la sua immagine non sono più liberamente utilizzabili dal Ministero per i beni culturali. Se, per esempio, lo Stato volesse affittare il Colosseo ad una società cinematografica o ad una casa automobilistica per usarlo come *location* di uno *spot* o come sfondo per una campagna dovrebbe chiedere il permesso alla Tod's e ad un'associazione ancora da costituire da parte della società calzaturiera che rivestirà in essa un ruolo predominante;

l'accordo stipulato il 27 gennaio 2011 dal Commissario straordinario all'area archeologica di Roma, l'architetto Roberto Cecchi, e da Diego Della Valle prevede l'impegno da parte della società di pagare i lavori di restauro del Colosseo per complessivi 25 milioni di euro e in cambio riserva alla Tod's il diritto esclusivo sull'utilizzazione commerciale dell'immagine del Colosseo e permette allo *sponsor* dei lavori di costruire un centro servizi nell'area archeologica più vincolata del mondo, oltre ad una serie di diritti correlati, come quello di apporre il marchio Tod's sui cantieri del Colosseo e sui biglietti acquistati dai visitatori;

l'accordo, descritto dalla stampa come un atto di puro mecenatismo del valore di 25 milioni di euro «presenta molti lati oscuri», secondo il segretario generale della Uil Beni Culturali, Gianfranco Cerasoli. Il sindacalista ha presentato un esposto alla Procura di Roma e alla Procura della Corte dei conti, per chiedere di accertare eventuali profili di illegittimità. Nell'esposto Cerasoli cita un primo effetto dell'accordo: la richiesta presentata al Ministero (e sospesa a causa dell'accordo con la Tod's) della Volkswagen di usare il Colosseo per il lancio di un nuovo modello. «Il problema sta», scrive Cerasoli nell'esposto, «nella errata e grave sottovalutazione fatta dal Commissario nella valutazione economica di un accordo che qualsiasi economista valuta superiore ad oltre 200 milioni di euro considerando l'esclusività concessa e la durata superiore ai 15 anni con un piano di comunicazione e di commercializzazione spendibile in tutto il mondo». Nell'articolo 4 dell'accordo si prevede che i «diritti concessi all'Associazione e allo *sponsor* sono concessi senza limitazione territoriale e, pertanto sono esercitabili sia in Italia che all'estero». La durata dei diritti in capo all'associazione è di 15 anni, eventualmente prorogabili mentre i diritti dello *sponsor* Tod's decorrono «dalla data di sottoscrizione dell'accordo e si protraggono per tutta la durata degli interventi di restauro e per i successivi due anni». Il permesso per il lancio del nuovo modello della Volkswagen, insomma, potrebbe essere solo il primo di una lunga serie, come lo stesso Mario Resca, direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale del ministero, ha confermato nell'intervista. Fonti vicine alla Tod's, invece, spiegano: «Ci stupiamo dello stupore. Una società quotata in borsa che investe 25 milioni di euro nel restauro di un monumento deve motivare agli azionisti il suo comportamento. Sarebbe assurdo non prevedere un'esclusiva in favore di Tod's nel periodo dei la-

vori». Secondo le fonti vicine alla Tod's «l'accordo è un esempio da seguire perché porta un vantaggio al Paese, che restaura il suo patrimonio senza spendere un euro, e alla società *sponsor*. Ma non si può pretendere di realizzare una simile operazione senza concedere l'esclusiva». La posizione di Tod's è legittima. Ciò che lascia perplessi sono le modalità della stipula dell'accordo e la sua comunicazione. Il Commissario straordinario Roberto Cecchi aveva indetto una gara con scadenza il 30 ottobre 2010 che effettivamente è andata deserta. Subito dopo però ha avviato le trattative solo con Tod's, chiuse velocemente senza coinvolgere l'ufficio legislativo e il gabinetto del ministro né l'avvocatura. Anche la comunicazione dei contenuti dell'accordo è stata poco trasparente. Il ministro *pro tempore* Sandro Bondi aveva parlato di «accordo storico». Il sindaco di Roma Gianni Alemanno aveva detto: «Della Valle fa un grande regalo all'Italia». Mentre per il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gianni Letta «Della Valle non è uno *sponsor*, ma un mecenate moderno». Tutto vero. L'accordo sottoscritto dal *patron* della Tod's prevede effettivamente un onere importante per la sua azienda. Ma accanto al 'do' esiste un importante 'des' rimasto finora sotto traccia;

considerato che:

intervistato da Marco Lillo per il «Fatto Quotidiano», Mario Resca, scelto da Silvio Berlusconi per sfruttare al meglio i monumenti e spesso accusato di avere una visione troppo commerciale e «berlusconiana» del patrimonio artistico nazionale, esprime qualche perplessità sull'accordo stipulato dal Commissario straordinario all'area archeologica di Roma con Diego Della Valle di pagare i lavori di restauro del Colosseo per 25 milioni di euro in cambio del diritto esclusivo alla Tod's di utilizzare l'immagine del Colosseo, compreso un centro servizi in una delle più belle aree archeologiche del mondo;

«l'inghippo di un accordo riservato con Della Valle è stato scoperto dal rifiuto ad una proposta avanzata dal gruppo Volkswagen per avere la disponibilità dell'uso del Colosseo per un evento che riguarda il lancio di un nuovo modello. Il gruppo tedesco avrebbe voluto fare un «lancio» della nuova autovettura con una serie di serate all'infuori degli orari per invitare i loro distributori provenienti da tutte le parti del mondo. Poi però si è tutto bloccato e so che stanno valutando altre sedi europee. Peccato. Loro avevano un forte interesse perché lei capisce che il Colosseo è un'icona mondiale ma la cosa non è andata avanti e penso si stiano ritirando» ha risposto Resca ad una domanda di Lillo;

e ancora Resca ha continuato: «Il Colosseo infatti ha delle potenzialità di sfruttamento commerciale, come al Gladiatore. Siamo a dieci anni dall'uscita del film Il Gladiatore e abbiamo visto con grande chiarezza che certamente ci ha portato in tutto il mondo grandissima notorietà. Non a caso noi stiamo parlando adesso con Woody Allen perché vuole fare un film ambientato a Roma (il regista ha annunciato che trascorrerà l'estate nella Capitale per girare la sua nuova pellicola, ndr) e noi gli abbiamo detto che siamo disponibilissimi ad aiutarlo se ha bisogno di ambientazioni nei monumenti di Roma, musei. Lei immagini "Il fantasma

del Louvre" quanto ha aiutato Il Louvre. Io mi occupo di comunicazione il mio obiettivo è proprio quello di portare più visitatori. Io da quando sono arrivato ho puntato su questo e il mio obiettivo non è la mercificazione ma l'avvicinamento dei monumenti al popolo. In due mesi abbiamo fatto più 27 per cento di visitatori»,

si chiede di sapere:

come sia stato possibile che un monumento nazionale come il Colosseo, considerato un bene dell'umanità tra le sette meraviglie del mondo, possa essere stato svenduto a Della Valle, considerato un mecenate dalla propaganda e dai servizi televisivi della televisione pubblica spesso servili rispetto al potere, attraverso un accordo capestro, con clausole riservate, che offre il diritto esclusivo alla Tod's di utilizzare l'immagine del Colosseo, compresa la possibilità di realizzare un centro servizi in una delle più belle aree archeologiche del mondo;

se non si ritenga che il Commissario straordinario, architetto Roberto Cecchi, abbia travalicato le proprie competenze nell'accordo con Della Valle, come ha denunciato la Segreteria nazionale della Uil Beni e attività culturali nell'esposto presentato alla Procura della Repubblica ed alla Corte dei conti, insieme alla Soprintendenza archeologica di Roma;

quali siano le ragioni che hanno indotto Cecchi ad avviare le trattative solo con Tod's, immediatamente chiuse senza coinvolgere l'ufficio legislativo, il gabinetto del Ministro né l'avvocatura, con una comunicazione oscura dei contenuti dell'accordo;

se risulti corrispondente al vero che l'accordo capestro, che appalta a Della Valle lo sfruttamento del monumento più famoso al mondo per la durata di 15 anni per 25 milioni di euro, non sia stato sottovalutato appositamente per fare cassa e favorire un imprenditore di riferimento, posto che una valutazione economica più congrua porterebbe ad una somma di circa 200 milioni di euro per lo sfruttamento quindicinale dell'immagine del Colosseo;

quali misure urgenti il Governo intende attivare per impugnare un accordo capestro che porterà quasi certamente ad una condanna per danno erariale, e ricorda l'interpretazione magistrale del principe Antonio De Curtis, quando aveva provato a vendere la Fontana di Trevi nel celebre film «Tototruffa».

(4-05673)

(20 luglio 2011)

RISPOSTA. – Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo relativo all'articolo dei giornalisti Marco Lillo e Vito Laudadio pubblicato il 3 aprile 2011 su «il Fatto Quotidiano» («Della Valle compra l'esclusiva del monumento: chi vuole usarlo, deve chiedere il permesso a lui»), si riferisce quanto segue.

In data 21 gennaio 2011 (non 27 gennaio), non essendo andata a buon fine la gara indetta il 4 agosto 2010, a seguito di trattativa privata, è stato stipulato un contratto tra l'architetto Roberto Cecchi, in qualità di

Commissario delegato alle aree archeologiche di Roma e Ostia antica, la dottoressa Anna Maria Moretti, Soprintendente per i beni archeologici di Roma, e il dottor Diego Della Valle, Presidente e legale rappresentante della Tod's SpA.

Detto accordo prevede che lo *sponsor* e l'associazione *onlus* diano un contributo per realizzare un piano di interventi che riguarda il Colosseo nella sua interezza; in cambio hanno la facoltà di diffondere in territorio nazionale ed internazionale i risultati di questo lavoro associandoli ai propri segni distintivi. La divulgazione dell'operato, che comporta, come previsto dall'articolo 120 del codice dei beni culturali e paesaggistici, l'apposizione del nome, *logo*, marchio del finanziatore, è a vantaggio della conoscenza del Colosseo in sede nazionale e internazionale.

Il contratto prevede, inoltre, che l'associazione *onlus*, «al fine di perseguire la propria attività istituzionale», possa realizzare «una struttura temporanea e/o allestire una struttura fissa (...) Le modalità (...) saranno meglio definite (...) nel rispetto dei vincoli di legge».

Il centro servizi previsto nell'accordo è una struttura di accoglienza temporanea o fissa. Come specificato nel testo del contratto, ove si optasse per la struttura fissa dovrebbe trattarsi necessariamente di una struttura già esistente da allestire, da arredare e organizzare internamente essendo sicuramente esclusa la realizzazione di una nuova struttura fissa. Nel caso di struttura temporanea, invece, si prevede un progetto e una realizzazione che devono rispettare i vincoli di legge esistenti.

Altra cosa è il centro servizi di cui si parla già nel menzionato avviso pubblico per la ricerca dello *sponsor* e che rientra a pieno titolo nel piano degli interventi. Tale centro servizi è realizzato per consentire la liberazione del Colosseo da funzioni necessarie, ma in qualche modo invasive, quali l'accoglienza, la biglietteria, il *bookshop*, i servizi igienici. La nuova struttura, totalmente realizzata all'interno di un terrapieno esistente, è a servizio del monumento e non ha alcuna commistione con l'attività dello *sponsor*, se non il fatto di essere finanziata dal medesimo.

L'interrogazione cita il diritto di apporre il marchio Tod's sui cantieri del Colosseo e sui biglietti acquistati dai visitatori.

È importante sottolineare che questa tipologia di diritti era stata già prevista al punto 7 dell'avviso pubblico per la ricerca di *sponsor* del 4 agosto 2010, come esemplificativa delle concessioni rilasciabili da parte dell'amministrazione, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 120 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Relativamente ad un presunto «primo effetto» dell'accordo che si concretizzerebbe nella sospensione, da parte del Ministero, della richiesta presentata dalla Volkswagen di usare il Colosseo per il lancio di un nuovo modello si evidenzia come agli atti della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma non sono presenti richieste simili.

La Soprintendenza, unico ufficio competente al rilascio della concessione di diritti d'uso relativi al Colosseo (in quanto ufficio consegnatario del bene), non è stata interpellata né formalmente né informalmente dalla

Volkswagen a proposito del lancio di una nuova autovettura. Dunque, non è stato espresso alcun parere sulla questione.

La ricostruzione della vicenda, così come pubblicata nell'articolo di stampa, non trova riscontro nei fatti. La stessa Direzione generale per la valorizzazione ha precisato a sua volta che nessuna istanza del tipo di quella citata nell'articolo di stampa è mai pervenuta agli uffici ministeriali.

Per quanto concerne l'apposizione del marchio Tod's sui cantieri, è da specificare che per «cantiere» si deve intendere solo ed esclusivamente la recinzione di cantiere (per un'altezza di circa 3 metri lineari da terra) e non i ponteggi (che, per il prospetto settentrionale, arrivano a circa 50 metri di altezza), così come indicato anche nell'avviso pubblico del 4 agosto 2010. La scelta, volutamente restrittiva e contro corrente rispetto a quanto normalmente accade nel campo della sponsorizzazione, è stata dettata dalla volontà di garantire il massimo rispetto del monumento.

È da dire che l'aver limitato lo spazio disponibile per l'esposizione del marchio dello *sponsor* ha selezionato fortemente la rosa dei possibili soggetti proponenti. Infatti, il massimo «rientro» per uno *sponsor* coincide proprio con il ritorno che si ha dall'affissione pubblicitaria. E il Colosseo sarebbe stata una «*location*» molto appetibile.

È proprio questa la differenza tra una richiesta di concessione di diritto d'uso dei Colosseo per fini commerciali, dalla sponsorizzazione (finanziamento di attività da eseguire su un bene culturale al fine della sua tutela e/o valorizzazione in cambio della promozione del nome, *logo*, eccetera del finanziatore): le due casistiche hanno specifica e autonoma regolamentazione nella normativa vigente in materia di beni culturali.

A proposito dell'uso del monumento è da ribadire che le manifestazioni possibili sono di natura istituzionale, culturale, religiosa, a carattere umanitario e/o benefico. Questo orientamento e il divieto di concedere il monumento per fini pubblicitari o di lucro era già presente nella disposizione della Soprintendenza per i beni archeologici di Roma n. 7195 del 6 marzo 2000 e nel decreto ministeriale 20 dicembre 2001.

Le attività compatibili con un monumento di valenza storica, culturale, religiosa quale il Colosseo sono dunque strettamente connesse alle azioni di tutela e valorizzazione, tra cui le attività volte al potenziamento della fruizione, dell'accoglienza e della crescita culturale del pubblico, obiettivi che l'accordo con la Tod's SpA persegue sulla base di progetti elaborati dalla Soprintendenza, ma non ancora realizzati a causa della carenza di fondi pubblici.

Relativamente all'«errata e grave sottovalutazione fatta dal Commissario nella valutazione economica di un accordo che qualsiasi economista valuta superiore ad oltre 200 milioni di euro considerando l'esclusività concessa e la durata superiore ai 15 anni con un piano di comunicazione e di commercializzazione spendibile in tutto il mondo», si osserva che si tratta di una valutazione scollegata dalla realtà del contratto stipulato.

La durata quindicinale è posta in relazione alla durata del piano degli interventi: nell'impostazione originaria, in allegato all'avviso, era stato inserito un possibile cronoprogramma degli interventi, ipotizzando la durata dei soli lavori (e non della procedura) e indicando quali lavori avrebbero potuto sovrapporsi come tempi.

La situazione che si è concretizzata a seguito della scadenza del 30 ottobre 2010 per la presentazione delle offerte di sponsorizzazione è diversa da quella inizialmente prefigurata, perché la sponsorizzazione è relativa al solo finanziamento dei lavori e perché il contributo offerto riguarda l'intero piano degli interventi e non solo alcuni lavori.

Da questo quadro discende la seguente situazione di fatto, valutata in fase di stesura dell'accordo: ciascun intervento, che si configuri per le sue caratteristiche come autonomo, dovrà essere sottoposto ad una procedura per la selezione dell'appaltatore ai sensi del codice dei contratti; per alcuni interventi sopra soglia comunitaria occorre porre in essere procedure competitive che hanno tempi significativi; inoltre gli interventi investono il Colosseo nella sua totalità, e la loro esecuzione deve essere regolamentata in modo da consentire la visita del monumento, senza alcuna interruzione.

Considerato quanto sopra e che l'attività di diffusione di un'iniziativa di questa entità deve poter prevedere anche tempi di promozione successivi al completamento dei lavori, in modo da poter comunicare il risultato globale raggiunto, i 15 anni indicati sembrano congruenti con l'intero *iter* delle attività.

Va infine soggiunto che la prevista attività di comunicazione sia in corso di esecuzione dei lavori che successivamente al loro completamento non può che avere un ritorno assolutamente positivo, specialmente se questa stessa attività informativa avviene (come previsto dall'accordo) d'intesa con i soggetti istituzionali che a diverso titolo hanno competenza sul monumento.

Occorre altresì ricordare che il piano di comunicazione previsto non si connota quale piano di commercializzazione, né lo potrebbe essere, tenuto conto della natura non commerciale, ma di *onlus* dell'associazione appositamente costituita cui tale attività sarà demandata.

Così ricostruita in termini più completi e aderenti ai fatti l'intera procedura, è possibile ora soffermarsi sui quesiti riportati nell'atto di sindacato ispettivo.

Per quanto riguarda il quesito su come sia stato possibile «svendere» un monumento nazionale come il Colosseo a Diego Della Valle «considerato un mecenate dalla propaganda e dai servizi televisivi della televisione pubblica spesso servili rispetto al potere, attraverso un accordo capestro, con clausole riservate, che offre il diritto esclusivo alla Tod's di utilizzare l'immagine del Colosseo, compresa la possibilità di realizzare un centro servizi in una delle più belle aree archeologiche del mondo», si evidenzia come l'accordo, privo di clausole riservate e registrato solo nel mese di giugno 2011 (ovvero una volta concluse le fasi di verifica da parte degli organi competenti), offre alla Tod's SpA l'esclusiva di adottare un piano di comunicazione (verificato e approvato dal Ministero) relativo alla dif-

fusione di quanto operato sul Colosseo attraverso il piano degli interventi (già pubblicato nell'avviso del 4 agosto). Ciò che viene concesso rientra a tutti gli effetti nell'enunciato dell'art. 120 del codice dei beni culturali e paesaggistici. Va ribadito che non è prevista la possibilità di realizzare *ex novo* una struttura da destinare a centro servizi (accoglienza) per lo *sponsor*, ma solo la possibilità di realizzare, nei termini di legge, una struttura temporanea ovvero di allestire (cioè arredare, organizzare internamente) una struttura già esistente (dunque non di nuova edificazione).

Per quanto riguarda il quesito circa l'eccesso di competenza nel quale sarebbe incorso il Commissario delegato insieme al Soprintendente per i beni archeologici di Roma, nella stipula dell'accordo, si precisa che ai sensi dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3747 del 2009 e successive modificazioni, il Commissario delegato, d'intesa con gli uffici competenti, tra cui la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma, ha ricevuto l'incarico di elaborare un piano degli interventi volto a risolvere le criticità del patrimonio archeologico romano.

Il piano previsto per il Colosseo, monumento che richiama annualmente un numero di visitatori pari a circa 5 milioni di unità, risultava comprensivo di un numero di interventi superiore alle disponibilità finanziarie del Commissario, per cui il Ministero e il Comune di Roma hanno valutato positivamente la proposta di ricorrere alla sponsorizzazione per consentire la realizzazione di un intervento globale sul monumento. Nell'istituto della sponsorizzazione è prevista la presenza di un soggetto promotore (soggetto responsabile del conseguimento degli obiettivi) e di uno *sponsor*. Ai sensi dell'ordinanza citata, il soggetto promotore è stato individuato nel Commissario delegato. In fase di redazione e stipula dell'accordo di sponsorizzazione è stata coinvolta anche la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma, ufficio cui spetta l'esclusività della concessione dei diritti d'uso relativi al Colosseo, in quanto ufficio consegnatario del bene. Ai sensi della normativa vigente, dunque, l'accordo è stato sottoscritto da uffici perfettamente competenti alla sua stipula.

Per quanto riguarda il quesito circa le ragioni che hanno indotto il Commissario delegato a trattare solo con la Tod's e a chiudere la negoziazione senza coinvolgere l'ufficio legislativo, il Gabinetto del Ministro, l'Avvocatura dello Stato «con una comunicazione oscura dei contenuti dell'accordo», si precisa che la fase di trattativa seguita alla scadenza del 30 ottobre 2010 ha coinvolto ufficialmente più di un potenziale *sponsor*.

Per quanto concerne la «comunicazione oscura dei contenuti dell'accordo» c'è da dire che la sintesi del testo è stata presentata in sede di conferenza stampa (21 gennaio 2011) ed è ancora pubblicata sul sito del Commissario delegato. Il contratto è stato registrato solo il 20 giugno 2011, con l'ultimazione delle fasi di verifica da parte degli organi competenti. I contenuti, a far data dalla registrazione, sono pubblici.

Per quanto riguarda il quesito circa la sottovalutazione dell'accordo al fine di «fare cassa e favorire un imprenditore di riferimento, posto che una valutazione più congrua porterebbe ad una somma di circa 200

milioni di euro per lo sfruttamento quindicinale dell'immagine del Colosseo» si precisa che la trattativa è stata di fatto garante del principio di concorrenzialità, dunque non si è selezionato a priori un unico possibile «imprenditore di riferimento». Sulla congruità della valutazione si è già riferito sopra.

Nei fatti la Tod's SpA è stata l'unica società che ha perfezionato la sua proposta nel rispetto dei vincoli previsti dalla procedura e dalla normativa vigente in materia di beni culturali offrendo 25 milioni di euro, contributo in grado di assicurare la realizzazione di un piano globale di azione sul Colosseo.

Riflessione non secondaria è che l'attività di pubblicizzazione dei lavori che saranno eseguiti nel Colosseo è destinata a favorire la conoscenza del monumento in Italia e nel mondo, dando un significativo contributo all'attività istituzionale del Ministero.

Non si ravvisano gli estremi per poter parlare di un'intenzionale sottovalutazione.

Per quanto riguarda, infine, il quesito circa le misure urgenti che il Governo dovrebbe adottare per impugnare un «accordo capestro che porterà quasi certamente ad una condanna per danno erariale» si precisa che l'accordo non configura, a detta anche degli organi di controllo che ne hanno verificato i contenuti, un possibile danno erariale, in quanto lo Stato «acquisisce» fondi privati per conservare un suo bene e consente, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla norma, di legare il nome del finanziatore alle attività che sono rese possibili in virtù del contributo concesso.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

GALAN

(2 agosto 2011)

LEGNINI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

gli artisti abruzzesi del circo Embell Riva, da alcuni mesi in Siria per una *tournée*, stanno vivendo da giorni una situazione drammatica non riuscendo a fare rientro in Italia a causa della difficile situazione politica in cui il Paese è precipitato negli ultimi tempi;

il circo, appartenente alla famiglia circense dei Bellucci, è composto, oltre che dalla famiglia di Roberto Bellucci, da circa 70 persone, tra cui 6 donne e 2 bambini di 6 ed 8 mesi nati a Damasco nel corso della *tournée*;

la compagnia circense si trova attualmente a Khameshly, città del nord della Siria situata in una zona al confine con l'Iraq e la Turchia a circa 530 chilometri da Tartus, la città portuale da cui il circo dovrebbe imbarcarsi il prossimo 30 aprile per Venezia con un traghetto della Vismar Line;

stando a quanto riferito dallo stesso Roberto Bellucci in una lettera inviata all'Ambasciata d'Italia in Damasco, la stessa compagnia non sarebbe stata posta nelle condizioni di proseguire la *tournée* siriana in

quanto le autorità locali avrebbero negato, per motivi di sicurezza, il rilascio dei permessi necessari alla prosecuzione degli spettacoli;

nella medesima lettera, lo stesso Bellucci denuncia alcuni episodi di aggressione che si sarebbero verificati nei giorni scorsi ai danni di alcuni componenti della stessa compagnia, oltre ai diversi danni che sarebbero stati arrecati ad alcuni mezzi di trasporto di proprietà della stessa compagnia;

inoltre, si apprende che i nostri connazionali sarebbero attualmente sprovvisti dei visti di soggiorno e che il 31 dicembre 2010 sarebbe scaduta l'autorizzazione per l'importazione temporanea dei materiali, delle attrezzature e degli automezzi necessari alla sopravvivenza del circo;

considerato che:

il mancato rilascio da parte delle autorità locali dei permessi necessari a consentire alla compagnia circense di raggiungere la città di Tartus per imbarcarsi per l'Italia il 30 aprile 2011 impedisce di fatto ai nostri connazionali di lasciare la Siria e di rientrare in Italia prima che la situazione precipiti ulteriormente;

infatti, sono sempre più frequenti e gravi gli episodi di violenza registrati negli ultimi giorni e sempre più violenti gli scontri tra esercito e manifestanti anche lungo la via che collega Khameshly al porto di Tartus;

ciò espone i nostri connazionali a una situazione di evidente pericolo,

si chiede di sapere se, alla luce dei fatti riportati in premessa e dei gravi rischi a cui sono esposti i cittadini italiani appartenenti al circo Embell Riva attualmente in Siria, il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire con la massima sollecitudine al fine di garantire ai suddetti cittadini la sicurezza personale e la necessaria assistenza e al fine di consentire loro un sollecito rientro in Italia.

(4-05448)

(22 giugno 2011)

PORETTI, PERDUCA. – *Ai Ministri degli affari esteri e per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

le *tournées* all'estero dei circhi italiani, o dei numeri con animali, si stanno confermando dei veri e propri incubi per gli animali, soprattutto se queste si svolgono in Paesi che non offrono garanzie di stabilità o di una tranquilla permanenza;

i proprietari del circo Embell Riva, proprio in questi giorni, hanno chiesto l'aiuto del Ministero degli affari esteri italiano per rientrare dalla Siria;

il circo, appartenente alla vasta famiglia Bellucci, infatti, sarebbe bloccato nel Paese mediorientale a causa di una truffa dal 25 gennaio 2011. L'impresario egiziano che ha curato la *tournee* siriana avrebbe «venduto» il circo per poi dileguarsi e ora i circensi hanno chiesto l'aiuto

della Farnesina poiché la Siria concede loro di lasciare il Paese, ma senza gli animali, che verrebbero abbattuti;

già a gennaio il Ministero degli affari esteri aveva inviato una nave in Tunisia per recuperare uomini e animali del circo Bellucci, rimasto bloccato in mezzo ai tumulti di piazza, senza cibo né acqua. E nel 2010 il circo Darix Togni-Florilegio fu costretto a una rocambolesca fuga dall'Iran, a causa di disordini interni;

considerato che, come suggerisce la Lav (Lega Anti vivisezione) la Farnesina in alcune circostanze emana avvisi che sconsigliano il turismo nei Paesi a rischio. Eppure, i turisti, decidendo di recarsi in questi Paesi contro gli inviti alla prudenza, lo fanno di propria volontà: gli animali del circo, invece, non hanno alcuna possibilità di scelta, sono assolutamente dipendenti dai loro padroni, e in caso di emergenza sono sacrificabili, per quanto a malincuore,

si chiede di sapere:

se il Ministro degli affari esteri, per quanto di sua competenza, intenda valutare l'opportunità di emanare gli avvisi – volti ad evitare il viaggio ed il soggiorno nei Paesi a rischio non solo ai turisti ma anche ai circhi, allo scopo di prevenire loro *tournées* nei Paesi a rischio;

se il Ministro per i beni e le attività culturali sia in grado di far conoscere quanti siano gli spettacoli condotti nelle circostanze di cui sopra, e se, tra quelli destinatari dei finanziamenti del fondo unico per lo spettacolo riservati alla promozione della tradizione circense italiana all'estero, ve ne siano di svolti in Paesi extraeuropei a condizioni che sarebbero vietate in Europa perché particolarmente rischiose per gli animali utilizzati;

a quali fondi abbia fatto e faccia ricorso la Farnesina nei casi di mobilitazioni d'urgenza di strutture circensi con animali al seguito con procedure di rimpatrio, come nei casi illustrati, e se non si ritenga opportuno mettere in atto ogni iniziativa utile, e quale, al fine di prevenire futuri casi analoghi.

(4-04553)

(14 febbraio 2011)

RISPOSTA. (*) – Come premessa, è opportuno ricordare che il decreto ministeriale 20 novembre 2007, recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività circensi e di spettacolo viaggiante, all'art. 10 prevede la concessione di contributi agli esercenti circensi per le attività da svolgersi all'estero, a condizione che essi posseggano determinati requisiti soggettivi ed oggettivi (quali, possesso da almeno 3 anni della licenza di cui all'art. 60 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, svolgimento di almeno 150 rappresentazioni nel biennio precedente, e di

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

non oltre 8 mesi di attività all'estero, effettuazione di almeno 90 rappresentazioni in Italia).

Per accedere a tutte le tipologie di contributi del settore circense, l'art. 4, comma 1, lett. f), dello stesso decreto ministeriale, stabilisce il requisito soggettivo di «non aver riportato condanne per i delitti di cui al titolo IX-bis del libro I del codice penale, e non aver commesso ogni altra violazione e di disposizioni normative statali e dell'Unione Europea in materia di protezione degli animali».

Successivamente, all'art. 7, il decreto prevede anche la decadenza dal contributo nel caso di condanna definitiva per i reati indicati.

Annualmente il Ministero per i beni e le attività culturali procede alla verifica del possesso di tale requisito richiedendo direttamente alla Procura della Repubblica i certificati del casellario giudiziale.

Negli ultimi anni sono state respinte varie domande di contributo nei casi in cui erano risultate condanne per i reati citati.

Da tali verifiche è risultato che il signor Roberto Bellucci, titolare del circo Embell Riva, non è mai stato condannato per tale tipo di reato. Inoltre, nei casi in cui si ha notizia di non corretto trattamento degli animali, si dispongono anche verifiche da parte del Servizio veterinario della ASL competente, verifiche ovviamente possibili solo se il circo svolge l'attività sul territorio italiano.

Ogni anno vengono sovvenzionati dal Fondo unico per lo spettacolo circa 15 imprese circensi per l'attività all'estero.

Ogni *tourné* ha la durata di circa 3-4 mesi. Tale durata, particolarmente lunga rispetto alle *tournées* degli altri settori dello spettacolo pure sovvenzionati, è dovuta sia ai costi elevati dei trasporti delle strutture circensi particolarmente complesse e degli animali, sia alla difficoltà di reperire in Italia «piazze» disponibili nel corso di tutto l'anno.

Il caso del circo Embell Riva è ben noto al Ministero e all'ambasciata d'Italia a Damasco, che lo ha sostenuto fin dal suo arrivo in Siria nell'agosto 2010. A seguito della truffa subita dal circo, infatti, l'ambasciata si è adoperata da subito presso le autorità siriane, su richiesta del circo stesso, per favorire la continuazione della *tourné* e percepire così gli introiti necessari a consentire un progressivo rientro dal danno economico e il successivo ritorno in Italia.

L'ambasciata, in particolare, ha effettuato ripetuti interventi ad alto livello presso le autorità siriane per ottenere le necessarie autorizzazioni alla permanenza del circo. Consapevole dei rischi di sicurezza per il circo, inoltre, l'ambasciata ha più volte incoraggiato i responsabili a lasciare il Paese, ben prima dell'inizio dei disordini. Tali ripetuti suggerimenti non sono stati presi in considerazione se non quando, a disordini iniziati, il circo ha richiesto il rimpatrio a carico dello Stato, fornendo peraltro con ritardo i dati richiesti dall'ambasciata per consentire la partenza, e rendendo pertanto più gravosa l'attività di assistenza a causa della crescente situazione d'instabilità.

Iniziati i disordini, in ogni caso, l'ambasciata ha immediatamente chiesto e ottenuto dalle autorità siriane, d'intesa con l'unità di crisi della

Farnesina, una specifica cornice di sicurezza per il circo, al fine di agevolare la successiva uscita dal Paese. l'unità di crisi ha quindi noleggiato il 24 maggio 2011 un traghetto per il trasporto del circo (mezzi, persone e animali) fino a Brindisi, località di destinazione indicata dai responsabili. Gli animali hanno successivamente trascorso il prescritto periodo di quarantena presso la Fiera del levante di Bari, in collaborazione con la locale ASL e grazie alla disponibilità del Direttore generale del Comune di Bari.

Tale risultato è stato possibile anche grazie all'atteggiamento costruttivo del Ministero della salute che, considerata la situazione di grave emergenza, ha acconsentito per quanto di competenza all'ingresso in Italia degli animali che il circo aveva al seguito.

Circa l'opportunità di avvisi per i circhi sugli spostamenti all'estero, il Ministero, attraverso il sito «Viaggiare sicuri», informa dettagliatamente i cittadini e le imprese sulle situazioni di rischio, con l'intento di facilitare progetti di viaggio e di affari sulla base di dati aggiornati e verificati. Le imprese circensi, pertanto, possono utilizzare tali strumenti per effettuare autonome valutazioni sul rischio economico e di sicurezza delle *tournées* all'estero, assumendo peraltro tutte le necessarie precauzioni sotto i profili assicurativi, economici e gestionali.

Circa le modalità d'intervento a favore dei circhi coinvolti in situazioni d'instabilità all'estero, l'unità di crisi della Farnesina interviene attraverso i fondi normalmente utilizzati per le evacuazioni dei connazionali (peraltro attualmente esauriti, a seguito delle crisi intercorse nei primi mesi del 2011). Si segnala inoltre che già durante l'evacuazione dei cittadini italiani dalla Tunisia la Farnesina aveva espressamente affittato un traghetto per il rimpatrio di un altro circo della famiglia Bellucci, titolare del circo Embell Riva.

In definitiva si ritiene che la normativa sanitaria nazionale e le procedure di assistenza ai connazionali e alle imprese all'estero, circhi compresi, siano adeguate alle necessità e che gli strumenti di prevenzione e reazione non manchino, come testimoniato peraltro dalle operazioni di evacuazione dei connazionali effettuate di recente e con successo da Tunisia, Egitto, Libia e Giappone. Va tuttavia notato che l'osservanza delle raccomandazioni di prevenzione e della normativa vigente, inclusa quella sanitaria, diventa condizione necessaria per evitare fattori di rischio per i cittadini e le imprese in situazioni d'instabilità all'estero.

Pertanto, non si può che continuare ad incoraggiare i connazionali e le società, a partire proprio dai circhi, ad osservare le leggi vigenti e conformarsi alle raccomandazioni diffuse dal Ministero e dalla rete diplomatico-consolare.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

CRAXI

(26 luglio 2011)

NEROZZI, CASSON, STRADIOTTO. – *Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.* – Premesso che:

il Governo si appresta a procedere alla nomina del nuovo Collegio di indirizzo e controllo dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);

da notizie giornalistiche si apprende che tra i membri del nuovo Collegio sarebbe prevista la nomina del signor Enrico Mingardi;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

il signor Mingardi ha rivestito incarichi pubblici che renderebbero incompatibile la sua nomina a membro del collegio di indirizzo e di controllo del suddetto ente: consigliere comunale di Venezia dal 12 febbraio 2010 al 28 marzo 2010, assessore alla viabilità e mobilità del Comune di Venezia dal 24 aprile 2008 al 12 febbraio 2010, assessore alla mobilità, trasporti del Comune di Venezia dal 3 aprile 2005 al 24 aprile 2008;

infatti, l'articolo 46, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 58 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilisce che «Non possono far parte del collegio di indirizzo e controllo né ricoprire funzioni di presidente, persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto nei cinque anni precedenti alla nomina cariche in organizzazioni sindacali. L'incompatibilità si intende estesa a qualsiasi rapporto di carattere professionale o di consulenza con le predette organizzazioni sindacali o politiche. L'assenza delle predette cause di incompatibilità costituisce presupposto necessario per l'affidamento degli incarichi dirigenziali nell'agenzia»;

tale disposizione è stata introdotta allo scopo di determinare una rigorosa distinzione tra sistema dei partiti, sistema sindacale e sistema della politica all'interno dell'ARAN;

considerato, inoltre, che:

in risposta all'interrogazione 5-03213 presentata in data 13 luglio 2010 dall'onorevole Oriano Giovannelli relativamente alla compatibilità della nomina dello stesso Mingardi a vice commissario dell'ARAN, il Sottosegretario di Stato Andrea Augello precisava che la citata disposizione si applica solamente agli organi «ordinari» dell'ARAN, ovvero al Presidente e ai componenti del Collegio di indirizzo e controllo, e non anche agli organi «speciali»;

inoltre, il Ministro ha avvertito in passato la necessità di acquisire il parere del Consiglio di Stato al fine di verificare il rispetto delle norme di legge relative alle incompatibilità previste dal comma 7-bis dell'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come riformulato dall'articolo 58 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relativamente alla designazione dei componenti del Collegio di indirizzo e controllo effettuate dall'ANCI, dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, determinando a seguito del citato parere la sostituzione delle figure proposte,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti vera la notizia che tra i membri del nuovo Collegio di indirizzo e controllo sia prevista la nomina del dottor Enrico Mingardi e quali siano le sue valutazioni in merito;

se l'eventuale nomina del signor Enrico Mingardi sia compatibile con le disposizioni previste dal comma 7-bis dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

se in ordine a tale eventuale nomina non ritenga opportuno assumere un'iniziativa analoga a quella già adottata in precedenza, acquisendo il parere del Consiglio di Stato.

(4-05514)

(30 giugno 2011)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione con la quale si chiede al Ministro alcuni chiarimenti in merito alla prossima nomina di Enrico Mingardi quale membro del Collegio di indirizzo e controllo dell'ARAN e, nello specifico, se detta nomina tenga conto delle incompatibilità previste dall'articolo 46, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, è d'uopo chiarire, come peraltro già rappresentato in risposta all'interrogazione n. 5-032 13 dell'on. Giovanelli, che il Ministro dispose il commissariamento dell'ARAN proprio per ovviare a quelle criticità derivanti dalla designazione dei componenti del Collegio di indirizzo e controllo effettuate dall'ANCI, dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; tali designazioni determinarono la necessità di acquisire il parere del Consiglio di Stato al fine di verificare il rispetto delle norme di legge relative alle incompatibilità previste dal comma 7-bis dell'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come riformulato dall'articolo 58 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Al riguardo, il Consiglio di Stato, con parere 0488112009 del 13 gennaio 2010, si è espresso favorevolmente in merito ai rilievi dedotti dal Ministro, secondo cui l'attuale formulazione della disposizione sopra detta ha introdotto *ex novo* la disciplina delle cause di incompatibilità che si caratterizza per l'ampiezza delle fattispecie previste.

Secondo l'opinione del Consiglio di Stato «una tale impostazione pare giustificata dalla ratio della legge che vuole assicurare che l'organo deputato a rappresentare i datori di lavoro pubblici sia composto figure assolutamente indipendenti rispetto alla controparte sindacale e ai partiti politici, in modo da assicurare la terzietà dei componenti e la loro autonomia di giudizio».

In sostanza, il legislatore ha introdotto un sistema particolarmente severo di incompatibilità che riguarda chi rivesta incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici ovvero chi ricopra o abbia ricoperto (nei cinque anni precedenti alla nomina) cariche in organizzazione sindacali.

Al riguardo, non appare quindi fondato il rilievo riportato nell'interrogazione se la nomina del signor Mingardi tenga conto delle incompatibilità previste dal comma 7-bis dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Non fondato in fatto in quanto ad Enrico Mingardi non è riferibile alcuna delle incompatibilità previste del comma 7-bis dell'articolo 46; difatti, lo stesso non riveste incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici e non ricopre (e non ha ricoperto nei cinque anni precedenti) cariche in organizzazioni sindacali.

A differenza di quanto erroneamente asserito, Enrico Mingardi non ha mai ricoperto, in tutta la sua carriera, la carica di consigliere comunale di Venezia.

Quanto, poi, ai due incarichi di assessore alla viabilità e alla mobilità della Giunta comunale di Venezia, ricoperti rispettivamente dal 3 marzo 2005 al 24 aprile 2008 e dal 24 aprile 2008 al 12 febbraio 2010, occorre eccepire come gli stessi siano stati, entrambi, affidati al signor Mingardi in qualità di esterno, sulla base dell'esperienza acquisita dallo stesso soprattutto nel settore dei trasporti locali, e non su nomina elettiva.

È di tutta evidenza, quindi, come si è avuto modo di dimostrare, non solo che Enrico Mingardi è in possesso dei requisiti di professionalità e competenza necessari per lo svolgimento dell'incarico, ma anche che la sua nomina è pienamente concorde con la *ratio* della disposizione di cui all'articolo 46, comma 7-bis, volta al rafforzamento della rappresentatività delle esigenze datoriali e dell'indipendenza dalle organizzazioni sindacali.

Per questi motivi, non si ritiene necessario acquisire ulteriore parere dal Consiglio di Stato, considerato il chiaro disposto normativo e l'insistenza di incarichi pubblici elettivi.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

BRUNETTA

(29 luglio 2011)

POLI BORTONE, FOSSON, PINZGER. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

la Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea ha posto in essere procedure di consultazione con gli Stati membri per ciò che concerne il tema delle organizzazioni dei produttori e delle organizzazioni interprofessionali della filiera vitivinicola;

le varie espressioni ed esigenze del settore vitivinicolo italiano implicano la necessità di riconoscere il ruolo che la FIVI (Federazione italiana vignaioli indipendenti) svolge fra le organizzazioni di produttori nel nostro Paese;

limitare il riconoscimento e quindi la rappresentatività alle sole organizzazioni di commercializzazione e di concentrazione dell'offerta, o ancora definire la fissazione di soglie di ingresso (in termini di numero

di soci e/o di volumi di produzione), così come paventato in questa prima fase di consultazione, risulterebbe pregiudizievole allo sviluppo e alla competitività delle imprese rappresentate dalla organizzazione di filiera FIVI;

la logica progettuale deve stare alla base del riconoscimento funzionale e rappresentativo delle organizzazioni dei produttori dal momento che la presenza di organizzazioni di produttori, partecipate da innumerevoli imprese di filiera come la FIVI, è una leva di sviluppo economico innovativo e competitivo da riconoscere e da sostenere con certezza;

per ciò che concerne le organizzazioni interprofessionali, la regolamentazione comunitaria prevede che gli Stati membri riconoscano le organizzazioni interprofessionali che «raccolgono dei rappresentanti delle attività economiche legate alla produzione, al commercio o alla trasformazione» dei prodotti del settore vitivinicolo (articolo 123, paragrafo 3 a) del regolamento (CE) n. 1234/2007;

tale aspetto di rappresentatività è il fondamento costitutivo della FIVI: i vignaioli indipendenti, attori trasversali del sistema, sono produttori di uve e vinificatori e commercializzano i vini prodotti, praticando quindi tutte e tre le funzioni previste dalla norma, nessuna esclusa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda operare affinché la FIVI sia riconosciuta tra le organizzazioni interprofessionali;

se non intenda portare in sede comunitaria le indicazioni, ricordate nella premessa, in merito ai requisiti richiesti per il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori e delle organizzazioni interprofessionali.

(4-04844)

(24 marzo 2011)

RISPOSTA. – L'interrogazione riguarda il riconoscimento della Federazione italiana vignaioli indipendenti (Fivi) tra le organizzazioni interprofessionali della filiera vitivinicola.

Al riguardo si premette che, ai sensi degli articoli 123, par. 3, lett. a), e 125-*sexdecies* del regolamento n. 1234/2007, il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali nel settore vitivinicolo è demandato agli Stati membri.

In linea con quanto previsto dalle predette norme, il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 (recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini), ha riconosciuto i consorzi di tutela delle specifiche DOP e IGP, autorizzati dal Ministero, quali «organizzazioni interprofessionali», in considerazione di un qualificato livello di rappresentatività sulla produzione totale.

Ciò premesso, l'eventuale riconoscimento di altre organizzazioni interprofessionali nel settore vitivinicolo, che non si configurino come consorzi di tutela (e nel cui ambito rientra la Fivi), può avvenire nel rispetto delle disposizioni nazionali previste, per tutte le filiere agroalimentari, dal

decreto legislativo n. 102 del 2005 concernente «Regolazione dei mercati agroalimentari».

Pertanto, l'amministrazione potrà effettuare la relativa comunicazione alla Commissione europea solo a riconoscimento avvenuto.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

ROMANO

(27 luglio 2011)
